



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Ev. 111

lc

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ULIANA ARMANO

- Presidente -

RESPONSABILITA'
CIVILE P.A.

Dott. FRANCO DE STEFANO

- Consigliere -

Dott. ENRICO SCODITTI

- Consigliere -

Ed. 11/05/2017 - CC

Dott. GABRIELE POSITANO

- Consigliere -

R.G.N. 17966/2016

Dott. ANTONELLA PELLECCCHIA

- Rel. Consigliere -

Con. 21150
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17966-2016 proposto da:

BO

, MG

in

B

, BS

, BL

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE, 71,
presso lo studio dell'avvocato ANDREA DEL VECCHIO, che li
rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO MASTRI;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI;

- intimato -

avverso la sentenza n. 701/2016 della CORTE D'APPELLO di
ANCONA, depositata l'08/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell'11/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCCHIA.

FATTI DI CAUSA.

1. OB e GM , deducendo di essere proprietari di un appartamento sito in Ancona, convenivano il Ministero delle Infrastrutture al fine di ottenere il risarcimento dei danni prodotti alla propria abitazione che a causa dei lavori di completamento della variante SS 16 e del viadotto della sopraelevata avrebbe subito una considerevole svalutazione stante la struttura e l'inquinamento acustico e atmosferico derivante dalla circolazione dei veicoli.

Gli attori precisavano, nelle successive memorie ex art. 183 comma 6 n.1, due ordini di danno: l'uno da svalutazione dell'edificio in dipendenza sia dell'enorme struttura stradale realizzata sia dell'inquinamento acustico e atmosferico compromettente la qualità della vita e la salubrità dei luoghi; l'altro danno, biologico ed esistenziale ex artt. 844 e 2043 c.c., per le immissioni rumorose e di gas di scarico degli autoveicoli.

Gli attori allegavano la c.t.u. esperita nel precedente giudizio dinnanzi al medesimo Tribunale intentato contro il Comune di Ancona che si concludeva dichiarando il difetto di legittimazione passiva del convenuto.

Rimaneva contumace il Ministero delle Infrastrutture.

Il Tribunale di Ancona sulla base delle risultanze probatorie acquisite in giudizio con sentenza n.745/2011 respingeva la domanda risarcitoria avanzata dagli attori non ritenendo debitamente provati i lamentati danni.

2. Avverso la pronuncia resa in primo grado proponevano appello **OB**

, in proprio e quale crede di **GM**, nonché **S** e

LB, quali eredi della nominata defunta.

Con due motivi di censura lamentavano che nella consulenza tecnica, esperita nel precedente giudizio contro il Comune di Ancona e definito con sentenza dichiarativa di carenza di legittimità passiva del convenuto, in realtà si dava ampio conto del rapporto tra la proprietà vantata dagli attori e l'opera stradale, descrivendo lo stato dei luoghi e concludendo con la stima dei danni effettivamente subiti dai **B**.

Si costituiva in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contestando i motivi di appello.

La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza n. 701 dell'8 giugno 2016, rigettava l'appello non ritenendo sufficienti le prove dei danni effettivamente subiti a causa dei lavori pubblici così come allegate dagli attori a suffragio delle pretese risarcitorie avanzate.

3. Avverso tale pronuncia propongono ricorso in Cassazione **OB**

in proprio e quale crede di **GM**, nonché Sauro e

LB, con due motivi:

3.1. L'intimato Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti non ha svolto attività difensiva.

4. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

6.1. Con il primo motivo di ricorso lamentano l'illegittimità per violazione e falsa applicazione dell'art. 46 L.2359 del 1865 e, ora, art. 44 DPR 327 del 1865, nonché degli artt. 2043 e 2697 c.c. (art. 360 n 3 c.p.c.). Il giudice del merito avrebbe errato perché sostiene che parte appellante non abbia mai allegato il fatto della ridotta luminosità, panoramicità e godibilità dell'immobile e non abbia mai avanzato richieste istruttorie finalizzate a provare le limitazioni delle predette utilità. Invece nell'atto introduttivo di lite si legge che "l'abitazione ha subito una considerevole svalutazione dalla realizzazione dell'enorme infrastruttura che la sovrasta, regione del notevole inquinamento acustico e atmosferico, causato dalla circolazione dei veicoli. Inoltre gli attori hanno documentato il danno, producendo la consulenza tecnica d'ufficio della precedente causa introdotta contro il Comune di Ancona. Hanno chiesto ed ottenuto dal giudice la produzione di tutta la documentazione afferente l'esecuzione dei lavori di completamento della variante alla S.S. 16 e del viadotto della sopraelevata nel tratto prossimo alla

loro abitazione. Quindi sostengono i ricorrenti che l'onere della prova è stato dunque pienamente assolto.

6.2. Con il secondo motivo di ricorso denunciano l'illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 115 c.p.c. e ss, artt. 191 e 156 c.p.c., art. 2697 c.c. (art. 360 n 4 c.p.c.). Sostengono i ricorrenti che l'art. 115 c.p.c. integra il principio dispositivo della prova con due facoltà riconosciute al giudice: di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita; senza bisogno di prova, le nozioni che rientrano nella comune esperienza. Quindi il giudice nel merito avrebbe potuto fondare il proprio convincimento su tali nozioni anche senza bisogno di ulteriori supporti probatori.

7. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi inammissibili.

I ricorrenti non colgono la *ratio decidendi* della sentenza. Il giudice di merito ha affermato che il nuovo orientamento giurisprudenziale introdotto da Cass. 3 luglio 2013 n. 16619 consente al giudice di valutare il danno da svalutazione in termini di amenità e panoramicità dell'immobile, ma che nel caso di specie sotto tale profilo la domanda non sia stata provata. Sostiene il giudice che gli odierni ricorrenti non hanno mai allegato il fatto della ridotta luminosità panoramicità e godibilità dell'immobile, nè sono mai state avanzate richieste istruttorie finalizzate a provare la limitazioni delle predette utilità. Ha anche analizzato sotto tale aspetto la consulenza espletata.

Ed è principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. L'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011). Come appunto nel caso di specie.

8. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-*bis* e 385 cod. proc. civ., il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre pronunciarsi sulle spese in considerazione del fatto che l'intimato Ministero non ha svolto attività difensiva.

P. Q. M.

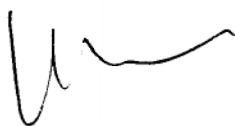
la Corte dichiara inammissibile il ricorso

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei

presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ~~principale~~, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ~~principale~~, a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 maggio 2017

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del

12 SET. 2017



Il Funzionario Giudiziario
Luigi PASSINETTI

